CAMERA DEI DEPUTATI N. 1944

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato RICCIO STEFANO

Presentata il 29 marzo 1973

Concessione di una indennità ai componenti del primo e del secondo Consiglio superiore della magistratura cessati dalla carica

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In virtù della legge 24 marzo 1958, n. 195, e del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916, che regolano il funzionamento e le attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, i componenti eletti dal Parlamento, per i quali sono stabilite molteplici incompatibilità di cariche (Parlamento, consigli regionali, Corte costituzionale, Governo), non possono, per tutta la durata della carica, quadriennale e talora quinquennale, esercitare alcuna professione, né far parte di imprese commerciali o consigli di amministrazione di società commerciali (articolo 33 della legge n. 195 del 1958).

È evidente, perciò, come alla scadenza del mandato, che non è nemmeno, immediatamente, rinnovabile (articolo 32 della legge n. 195 del 1958), i membri del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento incontrino un fortissimo ostacolo alla loro ripresa economica professionale, una volta che questa è rimasta del tutto arrestata per quattro anni.

Si ravvisa pertanto opportuno che ai suddetti membri del Consiglio superiore sia riconosciuta una speciale indennità, che li compensi, almeno in parte, delle conseguenze derivate e derivanti da quanto sopra esposto (in analogia anche al trattamento che si fa ai membri del Governo, quando cessano dalla carica).

Già in data 16 ottobre 1969 (stampato Camera dei deputati n. 1908) fu presentata analoga proposta, ma essa decadde per fine legislatura. Susseguentemente fu presentato dal Ministro di grazia e giustizia un disegno di legge (stampato Camera dei deputati n. 3128), con il quale, oltre a concedere ai consiglieri superiori della magistratura eletti dal Parlamento, o, in caso di loro morte, alla vedova o ai figli minori, una indennità di lire cinque milioni nella misura di 1.250.000 per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato, fu anche concesso ai consiglieri magistrati o comunque fruenti di stipendio statale, un assegno *ad personam*, pensionabile, risultante dalla differenza tra lo stipendio spettante per il loro grado e quello spettante quale consigliere superiore della magistratura.

Detto disegno di legge, divenuto legge 5 maggio 1971, n. 312, peraltro limita tali benefici ai consiglieri superiori eletti dal marzo 1968 in poi, trascurando i componenti del primo e del secondo Consiglio, per i quali, se

eletti dal Parlamento, era stata fin dal 16 ottobre 1969 presentata proposta di legge, decaduta, come si è detto, per fine legislatura.

Ma, una volta accettato il principio, sarebbe iniquo non fare uguale trattamento anche a coloro che fecero parte del primo e del secondo Consiglio.

Rendendoci conto delle difficoltà burocratiche di riliquidazioni di stipendi e pensioni, a distanza di tanto tempo, per i componenti del primo e del secondo Consiglio già fruenti di stipendio statale, pare giusto però concedere anche ad essi almeno la indennità prevista per i componenti eletti dal Parlamento. Per i quali ultimi va aggiunto che la indennità stessa si risolve in un vero e proprio risarcimento di danno.

Ci onoriamo pertanto di presentare la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai componenti del primo e del secondo Consiglio superiore della magistratura è concessa una indennità in ragione di un milione duecentocinquantamila lire per ogni anno, o frazione di anno, di servizio prestato nei detti consessi, soggetta alla sola ritenuta di ricchezza mobile ed esente da ogni altra imposta, tassa o tributo generale o locale.

ART. 2.

In caso di morte del componente l'indennità spetta alla vedova, o, in mancanza, ai figli minori.

ART. 3.

La spesa derivante dalla esecuzione della presente legge fa carico alla dotazione annuale per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura iscritta nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.